

#### COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

21/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

1

### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

## INIDICE

INDICE	
Consiglio dei Ministri n. 138 del 05/05/2011 – Decreto-legge "sviluppo contenente misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia	
Addizionale Irpef – Risoluzione n. 1 DF del 2 maggio 2011 – Dipartimento del Finanze	le 3
Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti del concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 d decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercatinterno del gas – DM 21 Aprile 2011	el
Federalismo Demaniale la white list dei beni da trasferire agli enti locali	5
Ragioneria Generale dello Stato Conto annuale 2010 – Circolare n. 15 del maggio 2011	<b>3 6</b>
Codice Identificativo Gara – Semplificazione delle modalità di rilascio del CI per micro contrattualistica e contratti esclusi – Comunicato dell'Autorità (Vigilanza sui Contratti Pubblici del 2 maggio 2011)	



Consiglio dei Ministri n. 138 del 05/05/2011 – Decreto-legge "sviluppo" contenente misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio ha approvato uno schema di decreto legge che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell'economia.

In particolare il decreto contiene disposizioni nelle sequenti materie:

- riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in ricerca scientifica;
- riconoscimento di un credito d'imposta per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nel Mezzogiorno;
- istituzione nei territori costieri dei distretti turistico-alberghieri per rilanciare l'offerta turistica nazionale;
- semplificazioni procedurali per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche anche d'interesse strategico nazionale (grandi opere);
- interventi per il rilancio dell'edilizia privata con varo di un nuovo "piano casa";
- riduzione degli oneri burocratici, anche concernenti la normativa sulla privacy;
- numerosi interventi di semplificazione fiscale in favore di imprese e cittadini;
- semplificazione e rilancio delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo al settore del credito:
- fondo per il merito nel sistema universitario;
- piano triennale per l'immissione in ruolo del personale della scuola;

Tra le novità di particolare interesse per gli Enti Locali si segnala:

In materia di appalti pubblici di opere, viene innalzata a un milione la soglia per l'affidamento degli appalti senza gara pubblica (ma con l'invito ad almeno 10 concorrenti), inoltre i controlli sul possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare sarà essenzialmente successivo.

In materia di servizi Idrici, è prevista l'istituzione di una nuova Autorità di Vigilanza che avrà compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato.

In materia di Edilizia Privata, viene introdotto il silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire il cui termine sarà di 90 o 100 giorni che raddoppiano per le città con più di 100 mila abitanti.



Inoltre in materia di Piano Casa viene prevista la riapertura dei termini per i piani regionali.

La bozza di decreto è reperibile su :

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto\_sviluppo/schema\_decreto.pdf

# Addizionale Irpef – Risoluzione n. 1 DF del 2 maggio 2011 – Dipartimento delle Finanze

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione in oggetto è intervenuto a fornire chiarimenti sulla questione se sia legittimo, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo fiscale municipale, deliberare l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF), prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dalla norma per l'emanazione del regolamento di delegificazione da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Dipartimento delle Finanze sostiene che nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011, entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituzione dell'ADDIRPEF o dell'aumento dell'aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai comuni che:

- 1. non hanno istituito l'addizionale;
- 2. l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento.

La disposizione in esame prevede che per detti comuni il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e che, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.

Gli enti locali in questione pertanto non possono legittimamente procedere all'istituzione dell'addizionale ovvero all'aumento dell'aliquota di compartecipazione prima del 7 giugno 2011, poiché nel periodo precedente continua a perdurare la sospensione del "potere ...degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali..." già prevista dal citato comma 7, dell'art. 1 del D. L n. 93 del 2008.

Occorre anche precisare che, prosegue il Ministero, le deliberazioni eventualmente adottate prima del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011, appena esplicitate - e cioè durante il permanere della vigenza del "blocco"- e pervenute al Dipartimento delle Finanze per la loro pubblicazione sul sito, saranno necessariamente pubblicate sul sito stesso, per espressa disposizione dell'art. 1, comma 4, del D. M. 31 maggio 2002, ma recheranno l'indicazione "SOSPESA", volendo con ciò avvertire i soggetti fruitori del sito che relativamente alla stessa sono in corso le opportune iniziative per evitarne l'impugnativa "per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa", ai sensi dell'art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.



Si deve, infatti, ribadire la circostanza che dette deliberazioni non possono essere adottate prima dello scadere del termine previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e, pertanto, non possono riprendere vigore né dopo il 6 giugno, né dopo l'emanazione del regolamento governativo, essendo invece indispensabile che il Consiglio comunale adotti una nuova deliberazione rispettando i termini prescritti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè dal 7 giugno 2011.

Occorre infine ricordare che le deliberazioni concernenti le entrate degli enti locali devono necessariamente precedere l'approvazione del bilancio di previsione, principio confermato anche dall'orientamento uniforme dell'amministrazione finanziaria e della Corte dei Conti. Del resto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, prevede espressamente che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta..." costituiscono allegato al bilancio di previsione.

Il testo integrale della risoluzione è reperibile su : http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050511all.pdf

Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas – DM 21 Aprile 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto in epigrafe che definisce, tra l'altro, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore gas.

In particolare si richiama l'attenzione su quanto contenuto all'art. 2 in materia di tutela dell'occupazione del personale che contiene gli obblighi del gestore subentrante in relazione alla quantità di personale che dovrà essere rilevato.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del Decreto in questione.

#### Art. 2 Tutela dell'occupazione del personale

- 1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio.
- 2. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 non comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennità di preavviso. Il gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni

C.F.: 95100580166



prima, alle rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' interessate, nonché alle associazioni di categoria.

- 3. L'obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 e' limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore uscente in conformità con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica di congruità di cui al comma 4. 4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3 comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente è tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificità locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di cui al comma 3 è limitato ad un valore tale che il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all'interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500. 5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai criteri di cui al comma 4, ha priorità di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e, successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori di esso , con priorità per chi opera in sedi più prossime a tale territorio.
- 6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi alla data di inizio dell'affidamento della gestione della rete di distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di procedere a nuove assunzioni, a parità di esperienza e qualifica, per le località di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento.

### Federalismo Demaniale la white list dei beni da trasferire agli enti locali

#### Dal sito del Governo:

Il ministero dell'Economia e delle finanze ha predisposto l'elenco dei beni che possono essere trasferiti agli enti territoriali nell'ambito del processo relativo al federalismo demaniale.

I beni appartenenti al patrimonio dello Stato e gestiti dall'Agenzia del demanio sono stati individuati al termine di una apposita istruttoria e sono allegati ad un Decreto del presidente del Consiglio che dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni-province e comuni al fine di siglare un'intesa sul provvedimento.



L'elenco dei beni individuati singolarmente o per gruppi è corredato da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.

Ulteriori informazioni su:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo\_demaniale/beni\_trasferiti.html

# Ragioneria Generale dello Stato Conto annuale 2010 – Circolare n. 15 del 3 maggio 2011

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto il testo della circolare n. 15 del 3 maggio 2011 contenente le istruzioni per l'acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l'anno 2010 (conto annuale).

La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.

Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

- alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento
  ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 165/2001 comprensivo anche del monitoraggio della
  contrattazione integrativa previsto all'art. 40 bis dello stesso d.lgs 165 e di utilizzare le
  informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni
  tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall'ARAN e dal
  Governo stesso;
- al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
- all'ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali;
- all'ISTAT di predisporrele statistiche sul pubblico impiego;
- ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
- al **Parlamento** di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego
- al Ministero dell'Interno di predisporre le elaborazioni previste dal dlgs 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali
- al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse



I termini della rilevazione sono fissati dal 3 maggio al 31 maggio 2011 per gli Enti che applicano i seguenti contratti: Servizio sanitario nazionale; Enti pubblici non economici; Regioni ed autonomie locali (ccnl e contratti: Regione Trentino Alto Adige; Province Autonome di Trento e Bolzano comprese Scuola Trento e Scuola Bolzano); Università; Magistratura; Corpi di Polizia e Forze Armate.

Per tutte le Istituzioni che applicano i restanti contratti l'apertura della rilevazione avverrà via via che gli schemi di rilevazione verranno ultimati e resi disponibili sul sito Internet. Per tali enti la scadenza sarà fissata a quattro settimane dall'apertura della rilevazione.

I modelli di rilevazione sono resi disponibili in formato elettronico nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente indirizzo: <a href="www.HomePageSico.mef.gov.it">www.HomePageSico.mef.gov.it</a>. Nello stesso sito è possibile consultare sia la Circolare che la relativa documentazione.

Codice Identificativo Gara – Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi – Comunicato dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 2 maggio 2011

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici rende noto che dal 2 maggio è disponibile il nuovo servizio ad accesso riservato Smart CIG, tramite il quale le stazioni appaltanti possono ottenere i Codici Identificativi Gara in modalità semplificata o carnet di 50 certificati.

La nuova procedura semplificata per il rilascio del CIG è applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali :

- a) contratti di lavori di importo inferiore a  $\leq$  40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a  $\leq$  20.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 (Codice) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;
- c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
- d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.



Per tali fattispecie sono previste due modalità di rilascio semplificato del codice CIG:

- la prima modalità consente di acquisire il CIG a fronte dell'immissione di un numero ridotto di informazioni;
- la seconda modalità prevede la possibilità di richiedere fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante potrà utilizzare immediatamente, fermo restando l'obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG, è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

Ad esito della richiesta di generazione di un carnet il sistema trasmette al richiedente, via posta elettronica certificata, un documento in formato PDF che riporta la data di generazione del carnet, il responsabile del procedimento assegnatario, l'elenco dei CIG che compongono il carnet e la data di scadenza del carnet entro la quale i CIG possono essere utilizzati. Il responsabile di procedimento potrà disporre di un massimo di due carnet contemporaneamente attivi per ciascun centro di costo di stazione appaltante presso il quale opera.

L'utilizzo dei carnet non esclude la possibilità di acquisire parallelamente singoli CIG semplificati.

L'accesso al sistema per la richiesta del CIG semplificato, del carnet di CIG o per la rendicontazione dei dati del carnet di CIG sarà consentito a tutti gli utenti già abilitati al sistema SIMOG.

Bergamo, 09 maggio 2011

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord